

# Servizio Sanitario Regionale - Azienda USL Umbria n.1

**Delibera del Direttore Generale n. 884 del 13/08/2015**

**Oggetto:** Convenzione tra la USL Umbria n. 1 e la "Pubblica Assistenza Croce Bianca di Bastia Umbra" per l'effettuazione di trasporti sanitari - Rinnovo periodo 1/8/2015 - 31/5/2016.

**Proponente:** UO Affari Generali Istituzionali-Gestione Legale Sinistri

## **IL DIRETTORE GENERALE**

Vista la proposta di delibera in oggetto di cui al num. Provv. 4940 del 11/08/2015 contenente:

il Parere del Direttore Amministrativo - Dr. Domenico BARZOTTI

il Parere del Direttore Sanitario - Dr. Diamante PACCHIARINI

## **DELIBERA**

Di recepire la menzionata proposta di delibera che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale e di disporre quindi così come in essa indicato.

## **IL DIRETTORE GENERALE**

(Dott. Giuseppe LEGATO)\*

Sostituito dal dott. Diamante PACCHIARINI  
ai sensi dell'art. 3, comma 6, D.Lgs. n. 502 /1992

\* Questo documento è firmato digitalmente, pertanto ha lo stesso valore legale dell'equivalente documento cartaceo firmato autografo. I documenti perdono ogni valore legale quando vengono stampati, pertanto, nel caso fosse necessario inoltrare il documento ad un altro destinatario, è necessario copiarlo su supporto magnetico oppure inviarlo per posta elettronica.

**Oggetto: Convenzione tra la USL Umbria n. 1 e la “Pubblica Assistenza Croce Bianca di Bastia Umbra” per l'effettuazione di trasporti sanitari - Rinnovo periodo 1/8/2015 - 31/5/2016.**

### DOCUMENTO ISTRUTTORIO

**PREMESSO** che con Delibera n. 372 del 30/4/2014 era stato stabilito di rinnovare con la *Pubblica Assistenza Croce Bianca di Bastia Umbra* la convenzione per lo svolgimento di attività di trasporto sanitario per la durata di un anno dal 20/4/2014 al 19/4/2015;

**CHE** ai sensi di quanto previsto dall'art. 21 della Convenzione, la stessa è stata prorogata alle medesime condizioni fino al 31/7/2015, in attesa della conclusione delle trattative per il rinnovo;

**RILEVATO** che questa U.S.L., con nota prot. n. 66566 del 30/6/2015 ha proposto alla predetta *Croce Bianca* il rinnovo della convenzione attualmente in essere alle seguenti condizioni:

- RIMBORSO KILOMETRICO € 0,68/km qualora la Associazione sia dotata di personale dipendente, altrimenti 0,60/Km..
- DURATA: dal 1/8/2015 al 31/5/2016, al fine di un allineamento nella scadenza delle convenzioni con le altre Associazioni.
- ELIMINAZIONE della seguente parte dell'art. 13 “...B) con una tolleranza massima del 2% in più. In presenza di variazioni di percorrenza entro i suddetti margini di tolleranza il rimborso spese resterà immutato. L'eventuale percorrenza che si discosti in più dal margine di tolleranza sarà regolata economicamente in base al rimborso spese medio chilometrico (A/B) ridotto del 10%.”
- INSERIMENTO DEL SEGUENTE ARTICOLO: “La Associazione si impegna ad osservare quanto previsto dall'art. 6 della DGRU n. 207 del 2/3/2015 “Requisiti per l'autorizzazione e l'accreditamento all'esercizio del trasporto sanitario e prevalentemente sanitario in attuazione dell'art. 58, commi 4 e 6 della L. R. n. 18 del 12/11/2012”, salvo ulteriori e diverse determinazioni che dovessero intervenire da parte della Regione Umbria”.
- Rimangono invariate le restanti parti della convenzione.

**RILEVATO** che la *Croce Bianca* in data 23 luglio ha comunicato di accettare il rinnovo della convenzione alle condizioni di cui sopra, facendo presente che si avvale di dipendenti destinati all'espletamento dei servizi USL e dichiarandosi disponibile ad un aumento del numero dei dializzati da trasportare;

**RILEVATO**, altresì, che la *Croce Bianca di Bastia* si trova nelle condizioni di cui all'art. 6 della DGR Umbria n. 207 del 2/3/2015 “Requisiti per l'autorizzazione e l'accreditamento all'esercizio del trasporto sanitario e prevalentemente sanitario, in attuazione dell'art. 58 commi 4 e 6 della L. R. n. 18 del 12/11/2012 (Ordinamento del Servizio sanitario Regionale)”, e, pertanto, si intende provvisoriamente autorizzata;

**CHE**, a seguito di quanto sopra, la *Croce Bianca*, ai sensi dell'art. 6 della DGR sopra citata, si impegna ad adeguarsi, entro sei mesi dall'entrata in vigore del regolamento, ai requisiti minimi richiesti per l'autorizzazione regionale;

**RITENUTA**, pertanto, la necessità di procedere al rinnovo della convenzione con la *Croce Bianca di Bastia*, secondo lo schema allegato alla presente Delibera quale parte integrante della stessa;

Tutto ciò premesso, si propone di adottare la seguente Delibera:

1. Rinnovare con la *Pubblica Assistenza Croce Bianca di Bastia Umbra*, per il periodo dal 1/8/2015 al 31/5/2016, la convenzione per lo svolgimento di attività di trasporto sanitario, che si allega al presente atto quale parte integrante, con ratifica le prestazioni svolte dal 1/8/2015 alla data di stipula;
2. Stabilire che il costo presunto per le attività di trasporto sanitario per il periodo della convenzione allegata è pari ad € 17.126,00 più € 17.584,00 per i trasporti dei dializzati, che sarà previsto nel Mastro 480 – 60 – 12 del Bilancio per l'anno 2015;
3. Comunicare la Delibera al POU, al Distretto dell'Assisano e alla Centrale Operativa Trasporti;
4. Dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione integrale ai sensi delle vigenti normative in tema di riservatezza.

**IL RESPONSABILE PO  
AFFARI GENERALI  
Dr.ssa M. Gabriella Stortoni**

**IL DIRIGENTE UO AFFARI GENERALI  
ISTITUZIONALI E GESTIONE LEGALE SINISTRI  
Avv. Giulia Silvestri**

**CONVENZIONE TRA L'AZIENDA SANITARIA USL UMBRIA N. 1 E  
LA ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "PUBBLICA  
ASSISTENZA CROCE BIANCA DI BASTIA UMBRA", PER  
L'INTEGRAZIONE NELL'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DI  
PRONTO SOCCORSO, TRASPORTO INFERMI ED ALTRE  
ATTIVITA' DI TRASPORTO IN AMBITO LOCALE.**

Addì..... nella sede della USL Umbria n. 1 in Perugia, via  
Guerra 21, in carta semplice ai sensi dell'art.8 della legge 11/8/1991  
n.266 ed in tre originali.

TRA

**La Azienda USL Umbria n. 1** con sede in Perugia, via Guerra 21,  
P.IVA / C.F. 03301860544 rappresentata dal Direttore Generale pro  
tempore Dr. Giuseppe Legato, nato a Taurianova (RC) il giorno 16  
marzo 1949, che dichiara di intervenire in questo atto  
esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della AUSL  
Umbria n. 1 di Perugia, di seguito denominata USL,

E

**LA Associazione di Volontariato "PUBBLICA ASSISTENZA  
CROCE BIANCA DI BASTIA UMBRA"** con sede in Bastia Umbra  
**(PG) Piazza Moncada n. 1** ( di seguito denominata CROCE  
BIANCA) cod. fiscale 03091010540 rappresentata dalla Sig.ra  
Marisa Mogliani nata a Potenza Picena il 28/01/1955 che dichiara di  
intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e  
nell'interesse della predetta Croce Bianca.

## **PREMESSO CHE**

LA ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO “PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BIANCA DI BASTIA UMBRA” con sede in Bastia Umbra (PG) Piazza Moncada n. 1 costituita con atto in data 27/4/2009, è associazione di volontariato iscritta al registro regionale umbro delle organizzazioni del volontariato al n. 750.. con Determina Dirigenziale della Regione Umbria n. 6763 del 14/7/2009 per lo svolgimento di attività di pronto soccorso, trasporto di malati e disabili, interventi in caso di pubblica calamità.

Ai sensi dello Statuto la Croce Bianca esercita le proprie attività senza fine di lucro e con esclusivo carattere di beneficenza. La Croce Bianca può altresì esercitare ogni altra opera di umana e cristiana carità sempre senza fini di lucro.

Tutto ciò premesso,

## **SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE**

- 1) La premessa costituisce parte integrante della presente convenzione.
- 2) Costituiscono oggetto della presente convenzione i servizi di trasporto autorizzati dalle competenti strutture della UsI nel rispetto di quanto stabilito dalla D.G.R. n. 1324 del 2/10/2002 e dalla nota esplicativa della Regione Umbria prot. n. 190700 del 6/12/2006:
  - a) per ricovero ordinario presso strutture ospedaliere della Regione Umbria ;

- b) per esecuzione di esami strumentali o procedure terapeutiche presso strutture di diagnosi e cura della USL Umbria 1 o Aziende Ospedaliere della regione;
  - c) per accesso disabili verso servizi sanitari di riabilitazione;
  - d) di ricoverati dimessi da ospedali della USL Umbria 1 in particolari condizioni ;
  - e) di dializzati cronici;
  - f) per ricoveri di urgenza;
  - g) per trasferimenti di ricoverati da ospedali della USL Umbria 1 ad altre strutture sanitarie esclusivamente per motivi clinici;
  - h) di materiali biologici e campioni vari.
- 3) I servizi vengono affidati alla CROCE BIANCA DI BASTIA UMBRA in via non esclusiva, per le zone e con le note indicate nell'art. 24, riservandosi la U.S.L. la possibilità di provvedere con mezzi e personale proprio, senza che la CROCE BIANCA DI BASTIA UMBRA possa vantare diritti o aspettative di alcun genere, fermo restando che l'immissione nel servizio di eventuali nuovi soggetti non dovrà determinare una riduzione del chilometraggio previsto dal successivo art. 14. L'ampliamento dell'offerta CROCE BIANCA DI BASTIA UMBRA in nuove zone o con modalità diverse non comporterà automaticamente il diritto di effettuare trasporti autorizzati dalla Usl.
- 4) Nella esecuzione dei trasporti di cui alla presente convenzione la CROCE BIANCA DI BASTIA UMBRA si impegna a rispettare il

Disciplinare per l'effettuazione dei trasporti sanitari attualmente in vigore.

- 5) I servizi di trasporto dovranno essere effettuati secondo il percorso più breve dal luogo di stazionamento dei mezzi più vicino al luogo di prelevamento, dell'utente o del materiale autorizzato, alla destinazione sanitaria e ritorno. Ove per motivi particolari non possano essere seguiti i percorsi più brevi, il percorso alternativo dovrà essere indicato nell'autorizzazione al trasporto e ciò anche quando il percorso alternativo dipenda dalla necessità e opportunità di concentrare su un unico mezzo più pazienti con residenze e/o destinazioni diverse. Quando la variazione si determini per motivi imprevisti e vi sia urgenza, dovrà essere ratificato con annotazione nella autorizzazione al trasporto a cura del centro preposto all'autorizzazione, in base a relazione del preposto della CROCE BIANCA DI BASTIA UMBRA.
- 6) Nei servizi di trasporto andata e ritorno, i mezzi della CROCE BIANCA DI BASTIA UMBRA sosterranno nel luogo di andata in tutti i casi in cui la durata della sosta sia pari o inferiore alla somma del tempo occorrente per il ritorno e per una successiva andata, salvo che la sosta non pregiudichi l'effettuazione di altri trasporti. In tale caso il preposto della CROCE BIANCA dovrà consegnare il paziente al Servizio presso il quale lo stesso è stato accompagnato, purchè il Servizio di destinazione, in relazione al trattamento da eseguire, presupponga la presa in carico del paziente stesso e quindi nel periodo di attesa il paziente rimane in carico al vettore.

- 7) I servizi di trasporto potranno essere effettuati esclusivamente sulla base di apposita autorizzazione rilasciata alla CROCE BIANCA DI BASTIA UMBRA, redatta da parte del competente responsabile della U.s.l. e con le modalità indicate nel Disciplinare di cui all'art. 4, ivi comprese quelle di cui all'articolo precedente e salvo quanto previsto nell'ultimo periodo dell'articolo 5.
- 8) La MISERICORDIA fornirà un elenco completo, costantemente aggiornato, dei mezzi messi a disposizione per i servizi oggetto della Convenzione attestandone, sotto la propria esclusiva responsabilità l'idoneità sotto tutti i punti di vista: tecnici e sanitari. Quanto alla consistenza minima degli equipaggi la Misericordia dovrà di norma assicurare una presenza minima di personale a bordo dei mezzi utilizzati per le attività convenzionate nella misura e con le caratteristiche sotto specificate:
- a) ambulanza per il trasporto sanitario e pulmino equipaggiato: - 1 autista e 1 barelliere con specifico addestramento nella attività di primo soccorso
  - b) autovetture per trasporto di sangue o altri materiali biologici: 1 autista
- Nell'elenco dovrà essere indicata la sede del normale stazionamento dei mezzi, nonché il referente telefonico per la effettuazione dei servizi.
- 9) Per ciascun mezzo di cui all'art. 8 la CROCE BIANCA DI BASTIA UMBRA, sotto la propria esclusiva responsabilità, indicherà la compagnia assicuratrice che copre i rischi nei confronti dei pazienti

trasportati sia per fatti dipendenti dai mezzi utilizzati che dalla circolazione e dal personale della CROCE BIANCA ed i relativi massimali assicurati.

La U.s.l. si obbliga a comunicare con immediatezza alla CROCE BIANCA DI BASTIA UMBRA ogni richiesta di risarcimento che dovesse pervenire alla medesima e che comporti il coinvolgimento diretto o indiretto della CROCE BIANCA, la quale terrà indenne la U.S.L. da ogni danno conseguente sia a fatti dipendenti dai mezzi utilizzati, che dalla circolazione nonché dal personale della CROCE BIANCA.

- 10) Per quanto concerne i mezzi di trasporto, la CROCE BIANCA DI BASTIA UMBRA si impegna a rispettare quanto stabilito dal regolamento per la disciplina della vigilanza sull'esercizio del trasporto sanitario pazienti approvato con Delibera del Direttore Generale di cui all'art. 4.
- 11) Per i servizi di trasporto di cui ai precedenti articoli nessun tipo di compenso può essere richiesto dalla CROCE BIANCA DI BASTIA UMBRA o accettato. E' consentito il trasporto contemporaneo di pazienti autorizzati dalla Usl e di altri soggetti a condizione che la presenza di questi ultimi non pregiudichi in alcun modo la prestazione nei confronti dei pazienti Usl e non comporti costi aggiuntivi per la Usl stessa.
- 12) Per la copertura delle spese di trasporto relative ai punti a), b), c), d), f), g), h) di cui all'art. 2 della convenzione, la U.s.l. riconoscerà annualmente alla CROCE BIANCA DI BASTIA UMBRA la somma su

base annua (esente da Iva ai sensi dell'art.8 c.2 della legge 266/1991) di **euro 20.550,96** a titolo esclusivo di rimborso spese. Tale rimborso spese è determinato in funzione di una prevista percorrenza annua dei mezzi CROCE BIANCA pari a **km 30.222. (€ 0,68/Km)**.

Il prezzo del rimborso kilometrico potrà essere soggetto a rivalutazione trimestrale.

- 13) Per quanto riguarda il trasporto di cui al punto e) della convenzione (trasporto dializzati), la U.S.L. riconosce alla CROCE BIANCA DI BASTIA UMBRA **€ 45,00** a seduta, comprensiva di A. R. per ciascun dializzato barellato o non trasportabile con i comuni mezzi di trasporto.
- 14) La U.S.L., inoltre, dà la propria disponibilità ad effettuare i corsi di formazione (PTC-BLSD-PBLS) tramite il proprio Centro di Formazione Professionale.
- 15) Annualmente la CROCE BIANCA produrrà alla U.S.L. copia sottoscritta sotto la sua esclusiva responsabilità del rendiconto delle spese sostenute per l'attività convenzionata al fine di dimostrare il totale impiego delle somme ricevute per i fini della presente convenzione
- 16) I pagamenti a favore della CROCE BIANCA DI BASTIA UMBRA saranno effettuati mediante versamento su Conto Corrente dedicato, comunicato con autocertificazione del Presidente, agli atti della U.S.L, e su cui possono operare i soggetti individuati nella stessa autocertificazione. Il Presidente si obbliga a comunicare alla Azienda

Unità Sanitaria Locale Umbria n. 1 ogni modifica dell'autocertificazione presentata.

17) La MISERICORDIA produrrà alla Centrale Operativa Trasporti entro il 5 di ogni mese il riepilogo mensile dell'attività del mese precedente. Ogni eventuale ritardo nel pagamento delle fatture dovuto al superamento del limite temporale previsto per la consegna del riepilogo, verrà attribuito al vettore ritardatario.

In particolare:

- I riepiloghi dovranno essere effettuati con cadenza mensile;
- Dovranno essere suddivisi, a seconda dell'autorizzazione, tra Ospedale e Territorio come segue:
  - Ospedale (Dimissioni ospedaliere);
  - Distretto (ricoveri programmati e trasporto c/o ambulatori specialistici, trasporto c/o Centri di riabilitazione, trasporti disabili minori afferenti allo SREE);
- I riepiloghi relativi ai trasporti autorizzati dal Distretto dovranno essere distinti per Centri di Salute come segue;
  - Ricoveri programmati e trasporto per ambulatori specialistici
  - Trasporto verso Centri e Servizi di Riabilitazione
  - Trasporti autorizzati dallo SREE
- Nel caso in cui, con particolare riferimento ai disabili minori e adulti, che accedono ai Centri di Riabilitazione, alcuni trasporti potessero essere effettuati, anziché con ambulanza, con i pulmini attrezzati che potrebbero

trasportare contemporaneamente più utenti che accedono allo stesso Centro o che hanno orari coincidenti per accedere ai servizi riabilitativi dei Distretti, i Responsabili dei Servizi Distrettuali indicheranno nell'autorizzazione quali potranno essere i trasporti multipli in modo da consentire il calcolo di un solo trasporto per più soggetti, considerando il chilometraggio dalla sede della CROCE BIANCA all'abitazione più distante, ottenendo così la razionalizzazione della spesa.

- Le autorizzazioni ai trasporti e i fogli di viaggio dovranno essere debitamente firmati dal Sanitario della U.S.L. (appartenete al Centro di Salute o Ospedale) in originale.

18) La CROCE BIANCA DI BASTIA UMBRA si impegna a comunicare alla Usl ogni notizia e circostanza ritenuta atta al miglioramento e/o razionalizzazione del servizio nonché alla individuazione di eventuale uso improprio dello stesso. A tal fine la Usl comunicherà le direttive impartite ai propri servizi.

19) Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, la MISERICORDIA si avvale di personale che non è in situazione di incompatibilità con la U.S.L.

20) Alla CROCE BIANCA DI BASTIA UMBRA sono forniti, di volta in volta, i nominativi dei pazienti/utenti che usufruiranno del servizio di trasporto sanitario nonché l'elenco delle Strutture dove ciascuno di essi dovrà essere condotto. Per tali motivi la CROCE BIANCA DI BASTIA UMBRA, ai sensi del D. L.vo n. 196/2003, viene nominata

Responsabile del trattamento dei dati personali per l'attività di cui alla presente convenzione e per tutta la durata della stessa, con il dovere di:

- a) individuare le persone che a vario titolo sono preposte allo svolgimento di operazioni di trattamento sui dati personali nell'ambito delle attività stabilite dall'accordo citato in premessa, nominarle per iscritto "Incaricati del trattamento" ed impartire loro adeguate informazioni scritte in armonia con quelle ricevute dal Titolare;
- b) verificare la liceità e la correttezza dei trattamenti effettuati dai propri preposti, anche attraverso controlli periodici;
- c) non comunicare a soggetti non autorizzati e non diffondere i dati personali conosciuti o ai quali si abbia avuto accesso nello svolgimento delle attività relative all'accordo in questione, salvo che la comunicazione sia necessaria per l'esecuzione degli obblighi di cui alla presente nomina;
- d) non utilizzare i dati trattati e le informazioni acquisite per finalità che non siano strettamente inerenti all'oggetto dell'accordo;
- e) rispettare il divieto di comunicazione e diffusione dei dati trattati, sia in vigenza del presente incarico sia per tutto il tempo successivo, durante cui sarà in vigore tale divieto senza limiti temporali;
- f) consentire al Titolare del trattamento i controlli e la vigilanza sulla corretta osservanza delle disposizioni di legge e delle istruzioni presenti e future impartite;

- g) evadere le eventuali richieste di accesso, rettifica, integrazione, cancellazione, blocco dei dati da parte dell'interessato che eserciti i propri diritti ai sensi dell'art. 7 del Codice Privacy, informando con tempestività di tali richieste l'Azienda U.S.L. per gli adempimenti di competenza;
- h) assicurare la non accessibilità da parte di terzi ai sistemi informatici contenenti i dati personali degli utenti/pazienti, se non per fini legittimi ed autorizzati di manutenzione e gestione sistemistica che si svolgano nel rispetto della vigente normativa.
- 21) Per eventuali controversie è competente il Foro di Perugia.
- 22) La presente convenzione ha effetto dal dal **1/8/2015** fino al **31/5/2016**, con ratifica delle prestazioni svolte dal 1/8/2015 alla data di stipula. In ogni caso la convenzione è prorogabile alla scadenza a semplice richiesta della U.S.L. per un periodo massimo di giorni 90.
- 23) Per quanto non previsto nella presente convenzione si applica quanto previsto nel capitolato generale d'onere della U.s.l. per l'acquisizione di beni e servizi, nonché nel capo VII del vigente codice civile ( art. 1678 e segg.)
- 24) Per quanto previsto all'art. 2 di seguito si indicano le zone di affidamento non esclusivo del servizio e le relative note:

**L'AMBITO TERRITORIALE DELL'ASSISANO**

**AFFERENTE ALLA USLUmbria n. 1**

- Parco automezzi: - Ambulanze di tipo A n. 1;
- Ambulanza di tipo A1 n 1
  - Pulmino per disabili n. 1

- 25) Le parti si danno reciprocamente atto di aver concorso congiuntamente alla stesura della presente convenzione.
- 26) Ai fini fiscali si dichiara che il valore iniziale stimato dei rimborsi spese previsti dalla presente convenzione per il periodo di validità della stessa (1/8/2015 – 31/5/2016) è pari ad **€ 17.126,00** più **€ 17.585,00** per i trasporti dei dializzati e che la presente convenzione, essendo connessa allo svolgimento dell'attività di volontariato è esente dall'imposta di registro e di bollo ai sensi dell'art. 8 della legge 11/8/1991 n. 266.
- 27) La MISERICORDIA si impegna ad osservare quanto previsto dall'art. 6 della DGRU n. 207 del 2/3/2015 "Requisiti per l'autorizzazione e l'accreditamento all'esercizio del trasporto sanitario e prevalentemente sanitario in attuazione dell'art. 58, commi 4 e 6 della L. R. n. 18 del 12/11/2012", salvo ulteriori e diverse determinazioni che dovessero intervenire da parte della Regione Umbria.
- 28) La presente convenzione consta di n. 12 facciate interamente scritte e di righe scritte n. 10 nell'ulteriore ultima facciata escluse le sottoscrizioni ed è redatta in tre esemplari di cui uno per la USL. Umbria n. 1, uno per la CROCE BIANCA DI BASTIA UMBRA ed uno per la registrazione in esenzione.

Letto , approvato e sottoscritto

Per la USL. Umbria n. 1

il Direttore Generale

Per la CROCE BIANCA

DI BASTIA UMBRA

Il Governatore

Dott. Giuseppe Legato

Sig.ra Marisa Mogliani

\_\_\_\_\_

*La CROCE BIANCA DI BASTIA UMBRA dichiara espressamente di conoscere ed accettare quanto previsto agli artt. 17, 20 e 23*

\_\_\_\_\_per la CROCE BIANCA DI BASTIA UMBRA

*La CROCE BIANCA DI BASTIA UMBRA, consapevole delle sanzioni penali cui andrebbe incontro nel caso di dichiarazioni non veritiere richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, dichiara sotto la propria responsabilità, ai fini della esenzione dall'imposta di registro e di bollo, ai sensi dell'art. 8 della l. 266/91 che la presente convenzione è finalizzata esclusivamente al raggiungimento dei fini solidaristici per i quali l'organizzazione stessa risulta costituita.*

\_\_\_\_\_per la CROCE BIANCA DI BASTIA UMBRA